

Legge regionale 14 novembre 2014 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Norme in materia di diritto allo studio universitario.

Art. 39

(Modifiche alla legge regionale 16/2012)

1. All'articolo 24 della legge regionale 16/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<Nell'ambito degli indirizzi di cui all'articolo 29,>> sono sostituite dalle seguenti: <<Nell'ambito degli indirizzi regionali per il sostegno dell'offerta abitativa regionale in materia di diritto allo studio universitario,>>;

b) al comma 3 le parole <<il soggetto gestore degli interventi di cui all'articolo 27>> sono sostituite dalle seguenti: <<l'ente funzionale della Regione per la realizzazione degli interventi in materia di diritto allo studio universitario,>>;

c) il comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale 16/2012 è sostituito dal seguente:

<<**4.** La Giunta regionale assegna in via prioritaria all'ente funzionale della Regione per la realizzazione degli interventi in materia di diritto allo studio universitario i finanziamenti necessari alla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2.>>.

2. Il comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 16/2012 è sostituito dal seguente:

<<**1.** Al fine di assicurare l'accesso ai benefici relativi ai servizi abitativi in materia di diritto allo studio universitario e agli interventi di edilizia di cui all'articolo 24, la Giunta regionale definisce con regolamento i criteri e i requisiti di accreditamento dei soggetti e delle strutture idonei all'erogazione dei servizi abitativi stessi.>>.